ASSEGNAZIONE, A DECORRERE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950 - 1951, DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO DI LIRE 480 MILIONI ANNUI, A FAVORE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI, DA DESTINARSI ALL'ASSISTENZA CONTINUATIVA DEI CIECHI IN CONDIZIONE DI MAGGIOR BISOGNO E PER L'AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DA LIRE 15 MILIONI A LIRE 20 MILIONI ANNUI, A DECORRERE DALLO STESSO ESERCIZIO

Art. 1

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1954, N. 632

Comma abrogato dalla l. 9 agosto 1954, n. 632. a decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il contributo annuo ordinario a favore dell'unione italiana ciechi, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, è elevato da lire 15 milioni a lire 20 milioni.

Abrogato dal 15 novembre 1960 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950 - 1951, di un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, a favore dell'Unione italiana ciechi, da destinarsi all'assistenza continuativa dei ciechi in condizione di maggior bisogno e per l'aumento del contributo ordinario di funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio
Estremi	Legge 28 luglio 1950, n. 626
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assegnazione-a-decorrere-dall-esercizio-finanziario-1950-1951-di-un/art-1-comma-abrogato-dalla-l-9-agosto-1954-n-632/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio · Art. 1